

REGOLAMENTO

PARTE PRIMA - ORGANIZZAZIONE

Art. 1 – Organi sociali

Sono organi dell'Ente Bilaterale Agricolo Territoriale
F.A.V.L.A. - CUNEO

- A) il Comitato di Gestione;
- B) il Presidente/ Vice Presidente;
- C) il Collegio Sindacale;

Art. 2 – Comitato di gestione

L'amministrazione e la gestione dell'Ente Bilaterale Agricolo Territoriale F.A.V.L.A.-CUNEO, nonché l'accertamento dei requisiti e delle condizioni per la spettanza delle prestazioni assistenziali e l'erogazione delle medesime spettano al Comitato di Gestione, composto da 10 membri di cui 5 in rappresentanza dei Datori di lavoro e 5 in rappresentanza dei Lavoratori, designati, rispettivamente, dalla Federazione Provinciale Coldiretti, dall'Unione Provinciale Agricoltori, dalla Confederazione Italiana Agricoltori e dalle Federazioni Provinciali di Categoria FLAI/CGIL, FAI/CISL e UILA/UIL. Essi durano in carica 4 anni e sono riconfermabili.

Art. 3 – Riunione del Comitato di Gestione

Il Comitato di Gestione si riunisce di norma ogni due mesi e, comunque almeno cinque volte nell'arco dell'anno.

Le riunioni sono convocate dal Presidente a mezzo avviso scritto o con qualsiasi altro mezzo idoneo a dimostrarne l'invio da spedire almeno cinque giorni della data fissata per l'adunanza.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Il Comitato di gestione può essere, altresì, convocato con le stesse modalità di cui sopra su richiesta scritta e motivata per iniziativa della maggioranza dei suoi componenti.

Non è ammessa delega di rappresentanza.

I componenti del Collegio Sindacale partecipano alle riunioni del Comitato.

Ai lavori del Comitato partecipa il segretario dell'Ente che in tale contesto svolge le funzioni di verbalizzante dei lavori.

Art. 4 – Deliberazioni del Comitato di Gestione

Per la regolare costituzione del Comitato e la validità delle sue deliberazioni sono necessari la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Art. 5 – Presidente

Il Presidente, eletto dal Comitato di gestione fra i suoi componenti dura in carica 4 (quattro) anni e può essere riconfermato.

Il presidente svolge le funzioni stabilite dallo Statuto.

In caso di impedimento od assenza il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

Art.6 – Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari e sulla loro conformità alle disposizioni previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva, controlla l'amministrazione della Cassa, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, redige apposita relazione sul conto consuntivo da presentare al Comitato di gestione.

Il Collegio Sindacale si riunisce almeno una volta ogni tre mesi per iniziativa del suo Presidente

Il Collegio Sindacale redige verbale di tutte le riunioni.

I Revisori dei conti possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e possono richiedere notizie riguardanti l'andamento della gestione o di determinate operazioni, redigendo apposito verbale.

Art. 7 - Verbali

Gli organi collegiali redigono verbale di ogni seduta che, una volta approvati vengono riportati negli appositi registri.